




D.r. n. 45/2019

RA Miller

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e in particolare, l'articolo 13 rubricato "Danno biologico" ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante "Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>>; <<Tabella indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>>; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ed in particolare, l'articolo 1, comma 128;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ed in particolare, l'articolo 1, comma 1121-1126;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, recante "Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13. Adeguamento della "Tabella indennizzo danno biologico" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000";



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, con note n. 18757 del 4 febbraio 2019 e n. 43164 del 21 marzo 2019;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata, per il triennio 2019-2021, nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

Articolo 2

1. La tabella di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto in merito al periodo di vigenza, dal medesimo articolo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 23 APR 2019


Luigi Di Maio

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/01/2019	2	DETPRES

**Tabella di indennizzo danno biologico in capitale
(importi in euro)**

Grado di menomazione permanente %	Punto Inail	CLASSI DI ETA'										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.430,68	8.584,08	8.154,88	7.811,51	7.382,31	6.953,10	6.438,06	5.923,02	5.407,97	4.807,08	4.206,20	3.862,84
7	1.518,34	10.628,38	10.096,96	9.671,83	9.140,41	8.608,99	7.971,29	7.333,58	6.695,88	5.951,89	5.107,91	4.782,77
8	1.605,63	12.845,04	12.202,79	11.688,99	11.046,73	10.404,48	9.633,78	8.863,08	8.092,38	7.193,22	6.294,07	5.780,27
9	1.692,93	15.236,37	14.474,55	13.865,10	13.103,28	12.341,46	11.427,28	10.513,10	9.598,91	8.532,37	7.465,82	6.856,37
10	1.780,22	17.802,20	16.912,09	16.200,00	15.309,89	14.419,78	13.351,65	12.283,52	11.215,39	9.969,23	8.723,08	8.010,99
11	1.955,16	21.506,76	20.431,42	19.571,15	18.495,81	17.420,48	16.130,07	14.839,66	13.549,26	12.043,79	10.538,31	9.678,04
12	2.129,75	25.557,00	24.279,15	23.256,87	21.979,02	20.701,17	19.167,75	17.634,33	16.100,91	14.311,92	12.522,93	11.500,65
13	2.304,70	29.961,10	28.463,05	27.264,50	25.766,55	24.268,49	22.470,83	20.673,16	18.875,49	16.778,22	14.680,94	13.482,50
14	2.479,28	34.709,92	32.974,42	31.586,03	29.850,53	28.115,04	26.032,44	23.949,84	21.867,25	19.437,56	17.007,86	15.619,46
15	2.654,23	39.813,45	37.822,78	36.230,24	34.239,57	32.248,89	29.860,09	27.471,28	25.082,47	22.295,53	19.508,59	17.916,05